

## **TI\_GERICHTE 32.2004.91 vom 16. Dezember 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-12-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2004.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2004.91)

FR: TI\_GERICHTE 32.2004.91 du 16 décembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 32.2004.91 del 16 dicembre 2004

### **Regeste**

ritardata giustizia. Ritardo nell'evasione della domanda di prestazioni non imputabile all'amministrazione

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentlichtes Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentlichtes Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungsbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentlichtes Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92). " (RAMI succitata) In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). 2.5. Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l'imperio dell'art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110). 2.6. Oggetto del contendere è sapere se all'UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo nell'evasione della domanda di prestazioni presentata da RI 1. La domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall'assicurato nel mese di ottobre 2003 (per la precisione il 23 ottobre 2003, cfr. doc. AI 1), per cui effettivamente sino ad oggi è trascorso un certo

tempo, ossia circa 13 mesi. Come riportato al consid. 1.2, l'UAI ha tuttavia dato seguito con sollecitudine agli accertamenti che s'imponivano per accertare l'attuale stato di salute dell'interessato. Non si può quindi rimproverare all'amministrazione di aver senza motivo procrastinato la procedura. Ora, è vero che dal mese di agosto 2004 (18 agosto 2004, data della ricezione della perizia da parte dell'amministrazione) al 15 ottobre 2004 (data delle ulteriori domande complementari sottoposte al perito, cfr. doc. AI 26, 29 e 30) sono trascorsi circa tre mesi; tuttavia l'UAI, tenuto conto della notoria notevole mole di lavoro e della natura dell'affare, ha proceduto alle incombenze del caso in maniera tempestiva. Dopo meno di un mese dalla ricezione della perizia (14 settembre 2004) il funzionario incaricato ha sottoposto al SMR una proposta di assegnazione di una mezza rendita d'invalidità (cfr. doc. AI 26). Dopo un mese, il medico del SMR dr. \_\_\_\_\_, analizzata la situazione medica dell'assicurato, ha ritenuto di formulare ulteriori quesiti al perito (doc. AI

#### **E. 29**

e 30). Nel frattempo l'UAI ha sollecitato presso il dr. \_\_\_\_\_ (perito) l'evasione delle domande complementari postegli il 15 ottobre 2004 (doc. VIII pag 2). Riassumendo, si può affermare che si sono registrati dei ritardi (esigui) imputabili ai medici interpellati dr. \_\_\_\_\_ e dr. \_\_\_\_\_ (perito). Il primo ha ritardato nel rassegnare il proprio rapporto medico sullo stato di salute dell'assicurato (allestito solo il 24 febbraio 2004, dopo richiamo da parte dell'UAI, e pervenuto a quest'ultimo il 1° marzo successivo); il secondo, invece, nel rispondere alle domande complementari postegli dal dr. \_\_\_\_\_ in data 18 ottobre 2004 e rimaste a tutt'oggi inevase. In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di RI 1. Gli esigui ritardi nel rilascio dei rapporti medici non possono essere imputati all'amministrazione, che comunque ne ha prontamente sollecitato l'evasione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.